



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale
Ministero Interno

Piazza del Viminale 1 - 00184 Roma tel. 06/46525905 fax 06/4871073
Sito web: www.uil-interno.it e-mail interno@uilpa.it

CIRCOLARE N. 33
23 maggio 2017

PARERE ARAN: Durata attività formativa

Vi inviamo copia del parere espresso dall'Aran .



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV – Relazioni sindacali

Prot. n. 0M7701/S-1433

Roma, 19 MAG. 2017

CGIL FP
CISL FP
UIL PA
FEDERAZIONE INTESA FP
CONFSAL UNSA
FLP
USB-PI

OGGETTO: Parere dell'ARAN n. 0004381/2017 del 18 maggio 2017.

Parte sindacale, con specifico riferimento alle iniziative di formazione obbligatoria organizzate per il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, ha qui sollevato la questione inerente la possibilità di riconoscere come "ore lavorative" non solo le ore di frequenza eccedenti l'orario d'ufficio quotidiano effettuato dai dipendenti, ma anche il tempo dedicato agli spostamenti dalla Sede Didattico-Residenziale di via Veientana alla Sede di effettuazione del corso.

Al riguardo si trasmette, per opportuna informazione di codeste Organizzazioni Sindacali, copia del parere che l'ARAN-Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni ha fornito in merito alla questione di cui trattasi.

Si legge, in particolare, nel citato parere che *<<qualora la durata dell'attività formativa, a causa degli spostamenti di andata e ritorno, risulti superiore alla durata di una giornata di lavoro, i tempi di percorrenza sono utili solo ai fini del completamento dell'orario giornaliero ma non possono essere considerati esplicitazione di attività lavorativa e, quindi, non possono essere equiparati allo straordinario>>*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Giallongo

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

DIREZIONE CONTRATTAZIONE I

ARAN - Protocollo Uscita



N. 0004301/2017 del 18/05/2017

Al Ministero dell'interno
Dipartimento Politiche Personale e Amm.ne
Ufficio IV Relazioni Sindacali
politichepersonale.relazionisindacali@pec.interno.it

Rif. A.Ra.N.4058/05.05.2017

OGGETTO: quesito.

Si fa riferimento alla nota prot. n. OM7701/5-1273 del 5 maggio u.s., con la quale codesto Ministero ha posto un quesito in merito alla possibilità di riconoscere come "ore lavorative" il tempo dedicato agli spostamenti necessari per la frequenza al corso di formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. In particolare si fa riferimento all' ipotesi in cui il corso, della durata complessiva di quattro giorni con una frequenza giornaliera di otto ore d'aula per un totale di 32 ore settimanali, ha richiesto ai dipendenti lo spostamento dalla sede Didattico-Residenziale alla sede dell' Inail.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 25, commi 7 e 8, del CCNL del 14 settembre 2007 stabilisce che *"Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione organizzativa dello stesso. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7."*

La clausola contrattuale, pertanto, qualifica le ore in cui si attua l'iniziativa formativa come "lavorative", con la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l'orario d'obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro straordinario.

Pertanto, nel confermare l' orientamento già espresso da questa Agenzia, citato nella nota che si riscontra, si fa presente che l'orario di lavoro svolto durante l'attività formativa si riferisce al tempo in cui il dipendente sia nell'esercizio delle proprie attività e funzioni.

Ne consegue che il lavoratore ha diritto allo straordinario solo qualora l'attività lavorativa nella sede del corso si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto nella giornata.

VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
TEL. [indicare n. telefono]
C.F. 97104250580DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali

18 MAG. 2017


Prot. n. OM7701/S-1428

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Qualora la durata dell' attività formativa, a causa degli spostamenti di andata e ritorno, risulti superiore alla durata di una giornata di lavoro, i tempi di percorrenza sono utili solo ai fini del completamento dell' orario giornaliero ma non possono essere considerati esplicazione di attività lavorativa e, quindi, non possono essere equiparati allo straordinario.

Il Direttore
Dott.ssa Elvira Gentile



VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
TEL. [indicare n. telefono]
C.F. 97104250580